

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per le ZSC integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree marine protette, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Sardegna. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette tali integrazioni sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree marine protette, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2021

Il Ministro: CINGOLANI

ALLEGATO 1 (articolo 1 comma 1)

Tipo Sito	Codice Sito	Nome Sito	Area (ha)	Atti di approvazione dei Piani di gestione
B	ITB010042	Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio	20.230	DEC. n. 16 del 30.11.2020 DGR 8/70 del 19.02.2020
B	ITB040020	Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu	15.183	DEC. n. 7 2017 del 14.03.2017 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 12 maggio 2017
B	ITB030034	Stagno di Mistras di Oristano	1.621	DEC. n. 108 2008 del 26.11.2008 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 28 aprile 2017
C	ITB030080	Isola di Mal di Ventre e Catalano	41.066	DEC. n. 97 2008 del 26.11.2008 DGR 8/70 del 19.02.2020 DM 28 aprile 2017

